

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa

FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda n. 352/A - 95128 Catania – C.F. e P.I. 00132330879

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedimento di gara aperta ai sensi del R.D. 23/05/1924 n.827

s.m.i., per la vendita di rotaie ferroviarie dismesse dal servizio

(CER_17-04-05).

Importo complessivo a base di gara, soggetto a rialzo: € 270,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno del mese di, mediante modalità telematica, viene stipulato il presente contratto sottoscritto tra le parti nelle rispettive sedi:

- da una parte il Sig. _____ nato a _____, il __.__.____, il quale interviene nel presente Atto in qualità di Direttore Generale

della Ferrovia Circumetnea giusta delega del __.__.____, che, si allega al presente

Atto sotto la lettera "A1", nel seguito del presente Atto denominata "FCE", con

sede in Catania, via Caronda, n. 352/A, codice fiscale 00132380879, domiciliato

per la carica presso la stessa sede della FCE

- dall'altra, il Sig., nato a, il, in qualità di dell'impresa

..... con sede in, via, iscritta al Registro delle

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

..... al n., come attestato con certificato del

codice fiscale; partita IVA n.; posizione INPS

.....; posizione INAIL; posizione Cassa Edile

....., nel seguito del presente Atto denominato “**Acquirente**“ (ovvero, in

alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese,)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo

..... costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandan-

ti:

1-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

2-..... Con sede in

.....Via..... con domicilio pres-

so..... Codice fisca-

le.....e partita IVA.....;

PREMESSO CHE

- che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, svolge attività di trasporto pubblico locale in ambito ferroviario;

- che con delibera del Gestore n. del.... ha ravvisato la necessità di procedere alla cessione di rotaie ferroviarie dismesse dal servizio (CER 17-04-05).

- che a tal fine con Avviso di gara pubblicato su GURI il _____ ha indetto la Procedimento di gara aperta per la vendita di rotaie ferroviarie dismesse dal servizio (CER_17-04-05);

- In data _____ è stata esperita la procedura di gara per la vendita delle

rotaie;

- Con Delibera del Gestore n. _____ del _____ è stata dichiarata aggiudicata-

rio della procedura in oggetto, l'Acquirente _____ sopra costituito,

e per l'effetto, il medesimo Acquirente ha espressamente manifestato la volontà di

acquistare le rotaie ferroviarie dismesse e di impegnarsi ad effettuare le attività

oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabili-

ti nel presente atto e negli atti di gara;

- che l'Acquirente dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati

(di seguito, per brevità, anche "Contratto"), nonché dall'ulteriore documentazione

di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in

ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica

ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che l'Acquirente sopra costituito ha offerto un rialzo unico percentuale

sull'importo posto a base di gara del% (..... per cento) per

l'importo netto di €..... (Euro.....);

- Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i. è stata richiesta dalla

Gestione con note prot. n. _____, prot. n. _____ e prot. n. _____ del

_____ il rilascio dell'informazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.) a carico dell'Acquirente di cui all'art 85 del codice antimafia

per l'Impresa _____;

- con informativa prot. n. _____ del _____ la B.D.N.A ha comunicato

che nei confronti dell'Acquirente e dei soggetti sottoposti alla verifica ai sensi

dell'art. 85 del D.Lgs.159/2011, allo stato, non sussistono cause di divieto previste

dall'art. 67 del medesimo decreto;

- l'Acquirente presenta il DURC regolare alla data di stipula del presente atto (al-

legato "A2");

- che l'Acquirente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula

del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione nella misura di €.

(Euro.....) pari all'importo del presente contratto, a ga-

ranzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti col presente atto

tramite una polizza assicurativa per la responsabilità civile, stipulata nel rispetto

delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara : polizza fideius-

soria/fidejussione bancaria n. della Società/Istituto

rilasciata in data detta polizza resterà depositata presso la stazione

appaltante;

-che la menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al pre-

sente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

- che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per FCE nei confron-

ti dell'Acquirente, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Documenti facenti parte del contratto

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti citati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, e tutta la

documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;

b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore, norme e disposizioni queste di cui l'Acquirente dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.;

d) dal d. lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto applicabile;

e) dal d. lgs. 81/2008 s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 2

Oggetto

1. La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea (FCE) vende all'Acquirente, che accetta e acquista obbligandosi a procedere al relativo ritiro dai luoghi in cui si trovano, le rotaie dismesse oggetto della procedura, nello stato di fatto in cui si trovano, ben noto alla parte acquirente, senza rilascio da parte della FCE di alcuna garanzia per vizi.

2. Le attività dovranno essere eseguite nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche e specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Contratto e negli atti di gara.

3. FCE si riserva la facoltà di richiedere all'assegnatario di incrementare e/o ridurre i quantitativi oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 30% dei quantitativi stimati posti a base di gara, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

Articolo 3

Modalità di esecuzione - Durata

1. Le rotaie verranno messe a disposizione dell'acquirente entro 10 (dieci) giorni dal verbale di consegna delle attività di ritiro dei materiali, previa comunicazione scritta inviata a mezzo posta certificata (PEC) dalla FCE con almeno cinque giorni di anticipo.

Le rotaie saranno oggetto di varie consegne formali da redigersi in contraddittorio tra le parti, previo verbale di pesatura presso attrezzature autorizzate. In tale documento la FCE preciserà le condizioni operative di dettaglio e verrà emesso un documento di consegna e D.D.T.

L'acquirente si obbliga al completo ritiro delle rotaie entro 90 giorni dal verbale di consegna delle attività di ritiro dei materiali.

In caso di ritardo nel ritiro delle rotaie l'acquirente dovrà corrispondere una penale pari all'uno per mille per ogni giorno di ritardo, oltre i 90 gg, sull'ammontare presunto del contratto di cui al successivo articolo 5.

2. E' vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Articolo 4

Condizioni particolari di contratto.

1. L'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto e agli atti di gara, da intendersi quali obbligazioni essenziali dell'Acquirente ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in

difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche, FCE potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico dell'Acquirente, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. L'Acquirente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, anche in materia ambientale, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, l'Acquirente si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne FCE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richieste norme e prescrizioni.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Acquirente che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di FCE, assumendosi ogni relativa alea.

6. L'Acquirente si impegna, espressamente, a:

- | | |
|--|--|
| a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per | |
| l'esecuzione delle attività nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, | |
| e suoi allegati nonché negli ulteriori atti della Procedura di cui in premessa; | |
| b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documenta- | |
| zione, atti a consentire ad FCE di monitorare la conformità delle prestazioni alle | |
| clausole del presente Contratto e alla normativa tutta vigente, anche in materia | |
| ambientale; | |
| c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documen- | |
| tazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla | |
| sicurezza e riservatezza; | |
| d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le | |
| indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere | |
| predisposte e comunicate da FCE; | |
| e) comunicare tempestivamente a FCE le eventuali variazioni della propria struttu- | |
| ra organizzativa coinvolta nella esecuzione del Contratto, indicando analiticamente | |
| le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Ge- | |
| nerale del Contratto; | |
| f) a manlevare e tenere indenne FCE da tutte le conseguenze derivanti dalla even- | |
| tuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e | |
| sanitarie vigenti. | |
| 7. L'Acquirente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richie- | |
| sta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse | |
| essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da FCE e/o da terzi auto- | |
| rizzati. | |

8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati,

l'Acquirente si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per

l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, a FCE.

9. L'Acquirente si obbliga a consentire a FCE di procedere, in qualsiasi momento

e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presen-

te Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento

di tali verifiche.

10. L'Acquirente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite da FCE.

11. L'Acquirente si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione a FCE di

ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del pre-

sente Contratto.

12. In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente anche ad uno solo degli

impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, FCE può dichiarare la risolu-

zione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 5

Corrispettivi della prestazione

1. L'importo complessivo presunto da corrispondere alla FCE è di euro (...)

derivante dal prezzo unitario offerto pari ad euro alla tonnellata per il peso pre-

sunto.

2. I corrispettivi dovuti dall'Acquirente a FCE a fronte della vendita delle rotaie,

saranno determinati, con riferimento alle quantità di volta in volta effettivamente

prelevate applicando la percentuale di rialzo offerta dall'Acquirente in sede di Ga-

ra riportata nell'Offerta Economica (Allegato "B"), che deve intendersi qui inte-

gralmente trascritta.

2. I corrispettivi, determinati ai sensi del precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento di ogni attività prevista dal presente Contratto, ivi compresi gli oneri connessi all'attività di ritiro delle rotaie, nonché quelli previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza.

3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Acquirente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.

5. Il rialzo offerto e, conseguentemente, i corrispettivi di cui al precedente comma 1, sono stati determinati a proprio rischio dall'Acquirente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Acquirente di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto. Pertanto l'Acquirente non avrà diritto ad alcuna riduzione del prezzo di vendita per l'eventuale maggiore onerosità sopravvenuta e derivante dagli adempimenti previsti dalle normative vigenti. L'acquirente, dunque, con la sottoscrizione del contratto rinuncia ad ogni diritto, pretesa o azione nei confronti della FCE.

Articolo 6

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 5 sarà effettuato dall'Acquirente in favore di FCE, sulla base delle fatture emesse da FCE confor-

memente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto.

2. FCE, pertanto, provvederà ad emettere la fattura relativa ai quantitativi di rotaie effettivamente e correttamente prelevati nel periodo oggetto di fatturazione, per un importo calcolato secondo le modalità di cui al precedente Articolo 5.

3. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto alla FCE secondo la normativa vigente in materia a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. _____, intestato a FCE presso _____ Agenzia/Filiale _____ Codice IBAN IT40R0623084290000015130111.

4. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi, FCE avrà diritto agli interessi di mora come disposto all'articolo 6 del capitolato tecnico.

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, fatto salvo il maturare degli interessi moratori, FCE S.p.A. potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, le operazioni di prelievo. Nel caso in cui il ritardo superi i 45 (quarantacinque) giorni, FCE potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

2. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

3. Sulle somme dovute dall'Acquirente ad FCE saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le maggiorazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 7

Responsabile dell'Acquirente e Direttore dell'esecuzione

1. L'Acquirente nomina quale "Responsabile di Contratto" il proprio dipendente/dirigente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell'Acquirente verso FCE per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile di Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di FCE. Il Responsabile di Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. Nel caso in cui l'Acquirente abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile di Contratto, dovrà inoltrare a FCE, almeno a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

3. Per parte sua FCE indica quale proprio soggetto referente- che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. _____, il quale rappresenta l'interfaccia di FCE nei confronti dell'Acquirente per quanto attiene all'esecuzione del Contratto.

Articolo 8

Verifiche, controlli ed accettazione

1. Tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica e controllo da parte di FCE.

2. Tali verifiche e controlli sono tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti e specifiche tecniche prescritti nel presente Contratto e negli atti di gara oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali.

Articolo 9

Obblighi in materia di sicurezza

1. L'Acquirente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Acquirente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Acquirente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.

4. La FCE non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Acquirente e ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto o per qualsiasi altra causa anche estranea alla FCE.

Articolo

10 Penali

Le penali per ritardi ed inadempimenti saranno disposte secondo quanto previsto all'art. 7 del capitolato speciale.

Articolo

11 Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Acquirente con la stipula del presente atto, l'Acquirente ha prestato cauzione in favore di FCE nella misura del corrispettivo presunto del contratto pari ad Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di gara.

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di FCE a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Acquirente, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che FCE ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di FCE a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di FCE verso l'Acquirente – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Acquirente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di FCE.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, FCE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte dell'Acquirente anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di P.E.C.. da FCE per porre fine all'inadempimento, FCE ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Acquirente per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

2. In ogni caso, si conviene che FCE potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all'Acquirente con P.E.C.; risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- rifiuto dell'acquirente al ritiro totale o parziale delle rotaie.
- mancata ottemperanza, da parte dell'acquirente, delle leggi, norme, regolamenti vigenti al momento dell'effettuazione della prestazione alle disposizioni di legge

in materia di igiene e sicurezza del lavoro, salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità;

- mancata osservanza di quanto previsto in materia di trasparenza dei prezzi.

2. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, FCE ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Acquirente per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

Articolo

13 Recesso

1. FCE ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Acquirente con P.E.C., nei casi di:

a) giusta causa,

b) di reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell'Acquirente.

2. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Acquirente dovrà pagare alla FCE quanto alla stessa dovuto per i quantitativi di rotaie da quest'ultima conferiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, oltre all'indennizzo di cui all'articolo 1671 cod. civ.

3. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Acquirente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a FCE; infatti, in detti casi l'Acquirente si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di FCE.

4. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, FCE ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente

Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Acquirente con P.E.C.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Acquirente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a FCE.

Articolo 14

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. L'Acquirente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, ivi inclusi i danni da inquinamento, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto dell'Acquirente stesso quanto da FCE e/o da terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, l'Acquirente dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Acquirente in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne FCE, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Acquirente possa arrecare ad FCE, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il massima-

le della polizza assicurativa è pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Acquirente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 15

Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto espresso divieto all'Acquirente di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, FCE avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 16

Controversie

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite al foro di Catania.

Articolo 17

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e agli ulteriori fini di legge. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del citato testo normativo. Tali diritti possono essere

esercitati ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990. I dati raccolti possono essere comunicati:

- (i) al personale di F.C.E. che cura il procedimento di gara;
- (ii) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Titolare del trattamento dei dati è la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea nella persona del Responsabile del Procedimento

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Acquirente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di assegnazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.circumetnea.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Acquirente con la sottoscrizione del contratto assume gli obblighi derivanti dal presente articolo e, più precisamente, quelli derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

La FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Articolo 19

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitarne e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20

Protocollo di legalità

L'Acquirente e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO AL-

BERTO DALLA CHIESA” stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici , l’INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006), al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n. 406 del 07.05.2014.

Sono a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddetto Protocollo.

Articolo 21

Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all’espletamento dell’appalto, fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell’Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Articolo 22

Efficacia del contratto

Il presente Atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione viene sottoscritto con firma digitale utilizzando l’estensione .p7m.

Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

(Dott. Ing. Salvatore Fiore)

Per l’Appaltatore

(.....)